

- (6) Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di notifica, i soggetti autorizzati a effettuare notifiche dovrebbero essere sempre identificati nell'ambito dei sistemi di informazione istituiti. Il processo di identificazione dovrebbe essere effettuato sotto la responsabilità di un organismo di contatto unico designato da ciascuno Stato membro. Occorre inoltre stabilire le condizioni per la concessione dei diritti di accesso ai sistemi di informazione istituiti dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme che integrano i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda la natura e il tipo di informazioni da notificare e i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili per soddisfare gli obblighi di notifica stabiliti da tali regolamenti e dagli atti adottati sulla base dei medesimi.
2. Gli obblighi di notifica previsti dal presente regolamento riguardano i settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 2

Natura e tipo di informazioni da notificare

1. L'obbligo di notifica comprende tutte le informazioni necessarie per le finalità di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 223 del regolamento (UE) n. 1308/2013 o per l'applicazione degli atti adottati sulla base di detti regolamenti o al fine di conformarsi ad accordi internazionali conclusi a norma del TFUE.
2. L'obbligo di notifica comprende dati quantitativi, costituiti principalmente da cifre, e dati qualitativi, costituiti principalmente da testi e relazioni.

Articolo 3

Informazioni supplementari per la gestione dei mercati agricoli

1. Nei casi in cui un'evoluzione del mercato renda urgentemente necessarie informazioni supplementari che rientrano nell'ambito di applicazione del capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione ⁽¹⁾, la Commissione può chiedere agli Stati membri la notifica di tali informazioni supplementari e mettere a disposizione i moduli necessari per comunicarli.
2. La richiesta di cui al paragrafo 1 si applica per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data della medesima.

Articolo 4

Organismo di contatto unico e sue responsabilità

1. Gli Stati membri designano un organismo di contatto unico e comunicano alla Commissione tutte le sue coordinate utili.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (cfr. pag. 113 della presente Gazzetta ufficiale).

